



*Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

*e*

*Il Ministro della salute*

**Adeguamento delle percentuali di riduzione e/o della baseline dall'eco-schema 1 "Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale" ai sensi dell'articolo 17, comma 2 sexies, del decreto ministeriale 23 dicembre 2022.**

**VISTO** il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante *"Norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013"*;

**VISTO** il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul *"Finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013"*;

**VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante *"Modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune"*;

**VISTA** la decisione di esecuzione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione di approvazione del Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al titolo V, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, redatto in conformità dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 a norma del medesimo regolamento, e inviato alla Commissione europea mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato "SFC2021";

**VISTA** la decisione di esecuzione della Commissione C(2023) 6990 del 23 ottobre 2023, che approva la modifica del Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale - CCI 2023IT06AFSP001, in particolare, per quanto riguarda l'eco schema 1 livello 1 "Riduzione dell'antimicrobico resistenza" dispone che "sulla base della valutazione dell'andamento del consumo di antibiotico e/o della adesione degli allevamenti all'intervento, è prevista una "clausola di revisione" allo scopo di adattare - a partire dall'anno di domanda 2024 - le percentuali di riduzione e/o il baseline dell'intervento, allo scopo di mantenere una ampia platea di beneficiari coinvolta nel processo di riduzione del consumo di antibiotico";

**VISTO** l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente *"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee"*, con il quale si dispone che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento



*Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

*e*

*Il Ministro della salute*

e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

**VISTO** l'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante *“Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali”*;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n.660087 recante *“Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti”* e in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera h) e gli articoli 16, 17 e 19;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 marzo 2023, recante modifiche del decreto 23 dicembre 2022, e in particolare l'articolo 4 che modifica l'articolo 17 del decreto 23 dicembre 2022;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 agosto 2023, n. 410739, recante *“Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità.”*;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 27 settembre 2023, n. 525680, recante *“Disposizioni integrative per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027 e precisazioni in merito alla densità di bestiame al pascolo adeguata alla conservazione del prato permanente e alla coltivazione della canapa”*;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 15 dicembre 2023, *“Modifica all'articolo 17 “pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale” e all'articolo 19 “pagamento per la salvaguardia di olivi di interesse paesaggistico” del D.M. 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti.”*;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 17 comma 2 sexies del decreto ministeriale 23 dicembre 2022, introdotto dal decreto ministeriale 15 dicembre 2023, che prevede, in coerenza con la disciplina dell'eco schema 1, livello 1 del Piano Strategico della PAC, a partire dall'anno di domanda 2024, sulla base della valutazione dell'andamento del consumo degli antimicrobici veterinari,



*Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

*e*

*Il Ministro della salute*

l'adeguamento delle percentuali di riduzione e/o il baseline dell'intervento, da effettuarsi con decreto interministeriale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero della Salute, sulla base di criteri oggettivi desumibili dalla citata attività di valutazione e previo parere del Comitato tecnico scientifico sul benessere animale istituito dall'articolo 10 del decreto ministeriale 341750 del 2 agosto 2022;

**TENUTO CONTO** che la maggiore disponibilità di dati di consumo dei farmaci veterinari per ciascuna tipologia produttiva, consente per l'eco schema 1, livello 1, di determinare una soglia unica per ogni indirizzo produttivo in modo da superare le criticità emerse per l'anno di domanda 2023 dove si è utilizzata la mediana regionale;

**ACQUISITO** il parere del Comitato tecnico scientifico sul benessere animale espresso nella seduta del 26 giugno 2024;

**CONSIDERATO** che le nuove soglie per ogni indirizzo produttivo consentono di raggiungere lo scopo di mantenere una ampia platea di beneficiari coinvolta nel processo di riduzione del consumo di antibiotico e una maggiore riduzione del consumo di antibiotici a livello nazionale come condiviso dal Comitato tecnico scientifico sul benessere animale;

**RITENUTO** necessario modificare l'articolo 17 "pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale" del decreto ministeriale 23 dicembre 2022, in coerenza con le premesse

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

1. La lettera a) dell'articolo 17 *Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale*, comma 2, del decreto ministeriale 23 dicembre 2022, è sostituita dalla seguente lettera:

“a) Livello 1: riduzione dell'antimicrobico resistenza; l'allevatore si impegna alla riduzione dell'uso degli antimicrobici veterinari, quantificata attraverso lo strumento ClassyFarm. Sono ammissibili al pagamento gli allevamenti, anche misti, che alla fine dell'anno solare della domanda di aiuto (31 dicembre), rispetto al valore soglia o baseline della dose definita giornaliera (DDD), calcolata per l'anno precedente:

- 1) hanno valori DDD uguali o inferiori al valore indicato dall'allegato XI per specie e orientamento produttivo;
- 2) hanno valori DDD superiori al valore indicato dall'allegato XI ma lo riducono del 10% rispetto all'anno 2022”.



*Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

*e*

*Il Ministro della salute*

## **Articolo 2**

1. Al decreto ministeriale 23 dicembre 2022 è aggiunto il seguente allegato:

### **Allegato XI**

*(articolo 17, comma 2)*

#### **Valore soglia o baseline della dose definita giornaliera (DDD)**

<b>Specie:</b>	<b>Orientamento produttivo:</b>	<b>Soglia:</b>
Bovina	Latte	<b>3</b>
Bovina	Linea Vacca Vitello	<b>0,9</b>
Bovina	Carne Rossa	<b>5</b>
Bovina	Misto	<b>3</b>
Bovina	Carne (Altro)	<b>2</b>
Bovina	Carne Bianca	<b>44</b>
Suina	Ingrasso	<b>9</b>
Suina	Ciclo Aperto	<b>20</b>
Suina	Ciclo Chiuso	<b>12</b>
Ovina	Latte	<b>0,7</b>
Ovina	Misto	<b>0,4</b>
Ovina	Carne	<b>0,1</b>
Bufalina	Latte	<b>0,7</b>
Bufalina	Misto	<b>0,7</b>
Bufalina	Carne	<b>0,1</b>
Caprina	Misto	<b>0,1</b>
Caprina	Latte	<b>1</b>
Caprina	Carne	<b>0,1</b>

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità  
alimentare e delle foreste  
On. Francesco Lollobrigida

Il Ministro della Salute  
Prof. Orazio Schillaci